

**TRIBUNALE DI PALERMO**

**SEZIONE FALLIMENTARE**

**RICORSO EX ART. 5 D.LGS. 270/99**

per conto e nell'interesse di "Migliore s.p.a.", con sede in Palermo, viale della Regione Siciliana, 4408, iscritta presso il Registro delle Imprese di Palermo, P.IVA 00104840822, in persona del Consigliere Delegato e Legale Rappresentante *pro tempore*, sig. Beppe Migliore, all'uopo autorizzato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione di Migliore s.p.a. assunta in data 23 marzo 2012, che si produce unitamente al presente atto ([doc.1](#)), elettivamente domiciliata ai fini del presente procedimento in Palermo, Viale F. Scaduto, 14, presso lo studio degli avv.ti prof. Alberto Stagno d'Alcontres e Andrea Vincenti, che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, per mandato in calce al presente atto.

**Indice**

1. Premessa	2
2. La Migliore s.p.a.	4
3. Le cause della crisi di Migliore s.p.a.	6
4. Le iniziative di Migliore s.p.a. finalizzate al superamento della crisi.	8
5. La ricorrenza dei presupposti per l'ammissione all'amministrazione straordinaria di Migliore s.p.a.	11

## **1. Premessa**

Con istanza (**doc. 2**) depositata in data 24 gennaio 2012, la FORMA s.r.l., in qualità di creditrice di Migliore s.p.a. dell'importo di euro 91.386,18, ha chiesto al Tribunale Fallimentare di Palermo, funzionalmente competente, di dichiarare il fallimento della società debitrice.

Il Tribunale di Palermo, Sez. IV, Fallimentare, con decreto depositato il 24 gennaio 2012, ha

- convocato il debitore ed il creditore istante a comparire all'udienza del 2 marzo 2012,
- assegnato alla Migliore s.p.a. termine fino a sette giorni prima dell'udienza per depositare una situazione patrimoniale, economica e finanziaria aggiornata, elenco analitico dei creditori (con indicazione specifica dei debiti scaduti e non pagati), bilanci completi degli ultimi tre esercizi e dichiarazioni fiscali (redditi ed iva) dell'ultimo triennio, visura camerale relativa ai protesti eventualmente elevati a carico dell'impresa o del debitore nell'ultimo quinquennio, nonché per presentare eventuali memorie, relazioni tecniche e documenti ritenuti utili al fine di contraddire al ricorso, provare l'intervenuto pagamento del debito o comunque l'eliminazione della pendenza debitoria o eventualmente l'inesistenza o inesigibilità del debito o ancora l'insussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per la dichiarazione di fallimento;

- onerato il creditore istante di notificare copia del ricorso e del decreto al debitore almeno quindici giorni prima dell'udienza e di depositare, unitamente all'originale notificato, entro la data di udienza visura dei protesi eventualmente levati nei confronti della società debitrice nell'ultimo quinquennio.

Il ricorso ed il decreto sono stati tempestivamente notificati presso la sede della società in data 16 febbraio 2012.

Con successivo ricorso (**doc. 3**) depositato in data 8 febbraio 2012, la ditta Vernengo Filippo, creditrice della Migliore s.p.a. della somma di euro 425.176,13, ha chiesto al Tribunale Fallimentare di Palermo, funzionalmente competente di:

“dichiarare il fallimento della Migliore s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, la cui ultima sede legale accertata risulta essere sita in Palermo, via Notarbartolo 44/B, come da visure effettuate presso le C.C.I.A.A.; a tal proposito si richiede espressamente che vengano disposte apposite informazioni – tramite Polizia Giudiziaria e/o Guardia di Finanza – al fine di conoscere il reale volume d'affari della debitrice, nonché che venga effettuata esplicita richiesta all'agente della Riscossione Tributi per la Provincia di Palermo e all'INPS in ordine all'esposizione debitoria della Migliore s.p.a. nei confronti dell'Erario; e ciò anche ai fini della prova di cui all'art. 15 L.F.”

Il Tribunale fallimentare, con pedissequo decreto depositato il 17 febbraio 2012, ha convocato il debitore ed il creditore istante all'udienza del 30 marzo p.v., disponendo le avvertenze, i termini e gli oneri di legge.

All'udienza del 2 marzo u.s., il Collegio, preso atto della successiva istanza di fallimento e pedissequa fissazione di udienza al 30 marzo, ha rinviato a tale data la discussione di entrambi i ricorsi.

Da ultimo, in data 21 marzo 2012, Migliore s.p.a. ha ricevuto una terza istanza di fallimento, proposta dalla Ditta OLIBO' s.r.l., titolare di un credito pari ad euro 9.708,03, con consequenziale convocazione del debitore e del creditore istante all'udienza del 27 aprile p.v. (cfr. [doc. 4](#)).

Tanto premesso e rilevato, Migliore s.p.a., con il presente atto, chiede al Tribunale fallimentare competente, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270, la dichiarazione del proprio stato di insolvenza e l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, stante la ricorrenza delle condizioni indicate negli articoli 2 e 27 del D. Lgs. 270/99, per le motivazioni che si procede ad esporre di seguito.

## **2. La Migliore s.p.a.**

La ricognizione della attuale situazione economico finanziaria in cui versa Migliore s.p.a. non può prescindere da un suo inquadramento storico e sociale, in considerazione del fatto che il *brand* Migliore, anche attraverso una dislocazione strategica nel tessuto urbano cittadino dei suoi punti

vendita, ha rappresentato sino ad oggi per la famiglia palermitana la sintesi tra il negozio di quartiere, caratterizzato dal rapporto personale e di fiducia che caratterizza il rapporto venditore - cliente, ed il moderno centro commerciale, con la sua naturale vocazione ad offrire una vasta gamma di prodotti di varia natura e livello di costo.

Nato nel 1928 con l'apertura del primo negozio di ferramenta a Palermo, oggi Migliore – primo *network* di grandi magazzini sviluppatosi nella regione siciliana – gestisce undici punti vendita ed è l'unica società di grande distribuzione non alimentare in Sicilia con un'offerta integrata di elettrodomestici, arredo, elettronica e *bricolage*.

I punti vendita sono dislocati nella Sicilia Occidentale, prevalentemente nella città di Palermo, e rispondono a due particolari tipologie di strutture, quali:

- la grande superficie specializzata, ovvero un negozio con un vasto assortimento di prodotti e con condizioni di vendita competitive per il segmento di mercato specifico;
- il grande magazzino: grande superficie per la vendita di più categorie di prodotti nello stesso edificio in reparti separati.

In particolare, Migliore si contraddistingue per una vasta offerta di prodotti, che include elettrodomestici e climatizzatori, televisori ed impianti Hi-Fi, informatica, elettronica e telefonia, arredo da interni ed esterni, *bricolage* e giardinaggio, giocattoli e prodotti per la scuola.

La società è inoltre specializzata nella gamma di servizi accessori ai prodotti che distribuisce, quali, ad esempio, la rateizzazione dei pagamenti, consulenze per l'arredamento della casa e consegne a domicilio.

Il percorso evolutivo della società è stato costantemente e fortemente caratterizzato da una gestione familiare, con un progressivo passaggio generazionale giunto sino ai giorni nostri e da una crescita territoriale che ha portato Migliore ad essere il primo operatore indipendente in termini di fatturato nel mercato della grande distribuzione non alimentare siciliana, con una forza lavoro che ha superato le trecento unità ed un fatturato che ha raggiunto i cento milioni di euro.

### **3. Le cause della crisi di Migliore s.p.a.**

Nella ricerca delle cause che hanno determinato la crisi di Migliore possono distinguersi, seguendo la migliore dottrina aziendalistica, fattori esogeni e fattori endogeni.

La sfavorevole congiuntura economica ha contribuito in maniera determinante all'accentuarsi ed alla accelerazione della crisi che ha investito la società.

La contrazione dei consumi della famiglia media ed, in particolare, della spesa volta all'acquisto di beni non di prima necessità, quali elettrodomestici, articoli da arredamento per la casa e per l'esterno, si è riflessa in una riduzione considerevole dello scontrino medio e del carrello

medio di tutta la grande distribuzione ed, inevitabilmente, in misura anche più accentuata su Migliore, in quanto realtà imprenditoriale prettamente locale, che, come tale, risente fisiologicamente in misura maggiore della riduzione del potere reale d'acquisto del consumatore.

La crisi finanziaria che la società ha dovuto fronteggiare dal 2009 ha determinato una significativa dilatazione del ciclo degli incassi - pagamenti, dovuto principalmente i) all'allungamento dei tempi di incasso dei crediti verso clienti appartenenti soprattutto al canale ingrosso e, in misura ancora maggiore, ii) alla contrazione dei tempi di pagamento concessi dai fornitori internazionali, soprattutto nel settore dell'elettronica di consumo (i cosiddetti "*Big Sellers*").

Altro fattore esogeno che ha pesantemente influenzato, nel biennio 2009/2010, le *performances* della società, è da ricercare nel rapido ingresso sul mercato siciliano e, in particolare, di quello palermitano, di numerosi *big players* della grande superficie specializzata non alimentare (si pensi a *Mediaworld*, *Expert*, *Trony*, etc.), i quali hanno guadagnato quote di mercato attuando aggressive politiche di prezzo, talvolta anche a marginalità negative, non sostenibili da realtà locali di medie dimensioni come Migliore.

L'ingresso sul mercato dei succitati *competitors* ha determinato l'ampliamento delle superfici espositive della grande distribuzione non alimentare nella città di Palermo da 15.500 mq a 22.000 mq, a cui deve

aggiungersi la circostanza che Migliore ha scontato una riduzione della propria superficie disponibile, a causa dei lavori di ristrutturazione avviati nei vari punti vendita.

Alle cause esogene appena descritte, si sono sovrapposte anche disfunzioni endogene alla società, quali

- l'inadeguato dimensionamento delle superfici espositive rispetto alle mutate abitudini dei consumatori, sempre più orientati verso la grande distribuzione rispetto alle tradizionali "botteghe locali";
- il sovradimensionamento del personale operativo, in esubero rispetto alle reali necessità operative.

Se sin qui si è provveduto a tracciare, seppur sinteticamente, le ragioni che hanno determinato, a decorrere dall'anno 2009, la crisi di Migliore s.p.a., è adesso necessario trattare le "contromisure" a tale scenario che la società – e quindi la famiglia Migliore – ha adottato negli ultimi anni, nel tentativo di traghettare l'azienda di famiglia fuori dalla crisi: purtroppo, come si dirà nelle prossime pagine, la rapidità con cui la situazione economica di Migliore s.p.a. è peggiorata non ha consentito di utilizzare con successo gli strumenti che l'ordinamento offre all'imprenditore in stato di crisi.

#### **4. Le iniziative di Migliore s.p.a. finalizzate al superamento della crisi.**

Migliore s.p.a. ha tentato di reagire tempestivamente alle crescenti difficoltà finanziarie, avviando già nel 2008 un piano di investimenti



finalizzato ad ampliare e riqualificare le superfici di vendita; la complessità ed onerosità dell'*iter* autorizzativo necessario per l'ottenimento delle concessioni edilizie, unito all'aggravarsi della crisi congiunturale, ha determinato tuttavia l'impossibilità di portare a termine tale progetto, rendendo ancor più evidente la necessità di avviare un processo di risanamento dell'azienda.

Nel febbraio del 2011 la società ha quindi conferito allo Studio La Croce l'incarico di procedere all'attestazione del piano di risanamento dell'esposizione debitoria e del riequilibrio finanziario di Migliore s.p.a., predisposto ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. d) Legge Fallimentare.

Nell'elaborazione del piano la società è stata assistita da *DVR Capital Financing & Restructuring*, quale *Advisor* Finanziario, e dallo studio legale *Bird & Bird*, in qualità di *Advisor* Legale.

I professionisti nominati *ex art. 67*, comma 3, lett. d) L.F., hanno elaborato apposita relazione di "Attestazione *ex art. 67* L.F. in merito alla ragionevolezza del piano industriale e finanziario", che conclude evidenziando come "il Piano, con i suoi risvolti economici e finanziari e pur nei limiti delle assunzioni fatte e dei fattori di rischio cui risulta esposto, risulta ragionevolmente perseguibile ed idoneo ad assicurare, sulla base della verificata attendibilità dei dati contabili di partenza, il riequilibrio della situazione patrimoniale e finanziaria della società, a condizione i) che vengano sottoscritti accordi di ristrutturazione dei debiti

con le Banche coerenti con gli interventi previsti dalla Manovra Finanziaria ... e ii) che ciò avvenga entro il 15 luglio 2011” (cfr. [doc. 5](#)).

Alla luce dell'intervenuta attestazione del piano, tutti i soci di Migliore s.p.a., i primi di luglio 2011, hanno sottoposto agli istituti di credito che finanziavano la società un “atto di costituzione di pegno su azioni” (cfr. [doc. 5](#)), a garanzia del puntuale ed esatto adempimento delle obbligazioni contenute nell'Accordo di Risanamento, sottoscritto tra la Migliore s.p.a., i costituenti in pegno e le banche finanziatrici, avente ad oggetto il parziale consolidamento dell'indebitamento a breve termine di Migliore s.p.a. per un ammontare complessivo di euro 7.500.000,00 (cfr. [doc. 6](#)).

Sul fronte del costo del personale, Migliore s.p.a. ha avviato con successo alcuni strumenti di contrattazione collettiva destinati a contenere tale voce, come il contratto di solidarietà difensivo, con la contrazione dell'orario di lavoro dei dipendenti finalizzata ad evitare la riduzione di personale.

Nonostante l'impegno profuso dalla società e dell'intera famiglia Migliore al fine di dare esecuzione all'Accordo di Risanamento, non è stato possibile, stante l'acuirsi della crisi finanziaria della società – con una esposizione debitoria ormai superiore ai sessanta milioni di euro – rispettare le pattuizioni in esso contenute.

La Migliore s.p.a. ha, quindi, tentato di addivenire ad un concordato preventivo con assuntore, individuato nel Gruppo imprenditoriale Bellavia, che ha manifestato l'interesse a rendersi affittuario del ramo di azienda

relativo ai punti vendita di Trapani e Palermo e della “logistica” di Capaci (cfr. **doc. 7**).

Nel corso delle trattative, portate avanti in modo serrato sino a pochi giorni fa – nelle more di questa Migliore s.p.a. ha richiesto la cassa integrazione straordinaria per i suoi dipendenti –, la notifica delle istanze di fallimento con i pedissequi decreti di fissazione di udienza, ha obbligato la società a prendere in esame la possibilità di essere ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, stante la ricorrenza di tutti i presupposti di legge per la sua operatività.

Come si dirà appresso, infatti, Migliore s.p.a. è oggi in stato di insolvenza e possiede i requisiti oggettivi e soggettivi per l’attivazione della procedura di amministrazione straordinaria.

## **5. La ricorrenza dei presupposti per l’ammissione all’amministrazione straordinaria di Migliore s.p.a.**

Come è noto, i presupposti dell’amministrazione straordinaria sono indicati negli artt. 1,2,3 e 27 del D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 e si distinguono, oltre che in soggettivi ed oggettivi, in generali e speciali.

Presupposto soggettivo generale è la qualifica di imprenditore commerciale, comune a tutte le procedure concorsuali.

Presupposti soggettivi speciali per essere ammessi alla procedura sono la contestuale presenza di due requisiti:

- a) un numero di dipendenti non inferiore a duecento da almeno un anno;
- b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell'attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

Presupposto oggettivo generale è lo stato di insolvenza, mentre quello speciale consiste nelle concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, che può realizzarsi tramite la cessione dei complessi aziendali o la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa.

Che Migliore s.p.a. sia un imprenditore commerciale, *nulla quaestio*.

E' necessario, invece, soffermarsi sugli altri presupposti sopra menzionati.

### **5.1 Lo stato di insolvenza di Migliore s.p.a.**

Per dottrina e giurisprudenza ormai consolidate, lo stato di insolvenza dell'imprenditore commerciale "... si realizza in presenza di una situazione di impotenza, strutturale e non soltanto transitoria, a soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni a seguito del venir meno delle condizioni di liquidità e di credito necessarie alla relativa attività" (cfr. Cass., Sez. I, 26217/05, in *Giust. civ. Mass.*, 2005, 12).

Lo stato di insolvenza, allora, "... costituisce situazione obiettiva dipendente da impotenza economica, sussistente quando l'imprenditore stesso non sia in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con

mezzi normali le proprie obbligazioni, essendo venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali un'impresa deve operare. Tale insolvenza non è esclusa dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 l. fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie all'esercizio di attività economiche, si indentifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa, nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio" (cfr. Cass., Sez. I, 1760/08, in *Guida al diritto*, 2008, 1876).

Ebbene, Migliore s.p.a. non è oggi in condizione di adempiere regolarmente le proprie obbligazioni: prova di ciò sono le istanze di fallimento già depositate ed i protesti elevati a carico dell'impresa, a fronte di un'esposizione debitoria della società superiore ai settanta milioni di euro.

Lo stato di decozione dell'impresa è evidente e, per tale ragione, si chiede al Tribunale adito di dichiararlo con sentenza.

## **5.2 I requisiti dimensionali di Migliore s.p.a.**

La società in argomento possiede i presupposti c.d. dimensionali di cui all'art. 2 del D.Lgs. 270/99; ed infatti:

- i dipendenti al 31.12.11 sono 273 (erano 318 al 31.12.10);
- i debiti della società ammontano ad euro 74.072.109,00;
- l'attivo dello stato patrimoniale è pari ad euro 94.496.015,00;
- i ricavi da prestazioni nell'ultimo esercizio sono stati pari ad euro 40.777.243,00.

Risultano, pertanto, soddisfatte entrambe le condizioni di cui all'art. 2 citato, ovvero:

- a) un numero di dipendenti non inferiore a 200 unità da almeno un anno;
- b) debiti per un ammontare complessivo non inferiore ai due terzi sia dell'attivo dello stato patrimoniale sia dei ricavi provenienti dalle vendite e dalle prestazioni dell'ultimo esercizio.

## **5.3 Le concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali di Migliore s.p.a.**

Resta da esaminare il requisito richiesto dall'art. 27 del D.Lgs. 270/99, ovvero la risanabilità dell'impresa quale condizione per l'ammissione alla procedura.

Sebbene la valutazione in ordine alle prospettive di risanamento non compete al Tribunale fallimentare (cfr. LO CASCIO, *Commentario alla*

*legge sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi*, Milano, 2000, 79) – stante la previsione di un periodo di osservazione, rimesso al commissario giudiziale, appunto finalizzato all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 27 -, ragioni di completezza impongono di tracciare in questa sede gli strumenti attraverso i quali appare possibile oggi perseguire il risanamento dell'impresa Migliore s.p.a.; strumenti che dovranno formare oggetto di attenta analisi e verifica da parte del commissario giudiziale.

Dispone testualmente l'art. 27 che “le imprese dichiarate insolventi a norma dell'articolo 3 sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali.

Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa:

- a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (“programma di cessione dei complessi aziendali”);
- b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (“programma di ristrutturazione”).

Le cause dell'insolvenza, allora, non devono essere tali da far apparire da subito irrealizzabili le “concrete prospettive di recupero dell'equilibrio

delle attività imprenditoriali”, attraverso un processo di valutazione dell’insolvenza stessa che ne scandagli accuratamente livello e cause.

Nel caso di Migliore s.p.a., si ritiene che vi siano concrete prospettive per la salvaguarda dei complessi aziendali.

Il Gruppo Bellavia ha difatti reiterato, consacrandola in una nota trasmessa a Migliore s.p.a. e datata 27 marzo 2012, la sua manifestazione di interesse a proporsi “quale potenziale affittuaria/acquirente dei rami di azienda in oggetto (sedi operative di Trapani e Palermo e “logistica” di Capaci, *ndr*) e/o dei restanti rami aziendali e/o dell’intera azienda della società in indirizzo, ivi compresi i relativi immobili, anche in sede di eventuale procedura di concordato preventivo o altre procedure di crisi, ivi inclusa l’amministrazione straordinaria *ex* D.Lgs. 270/1999, partecipando all’uopo, anche all’eventuale procedura finalizzata alla cessione del complesso aziendale e/o ad altre ipotesi di definizione della procedura finalizzate alla prosecuzione dell’attività di impresa, alla conservazione dell’unità produttiva ed alla salvaguardia, nei limiti del rispetto delle esigenze di economicità, dei livelli occupazionali” (cfr. **doc. 8**).

Come efficacemente osservato in dottrina (si veda il recente FAUCEGLIA – PANZANI, *Fallimento e altre procedure concorsuali*, Milano, 2009) l’obiettivo primario cui tende la procedura di amministrazione straordinaria è la conservazione dell’attività dei complessi produttivi, anche a costo della loro cessione ad un diverso imprenditore: non è casuale



che l'ipotesi di trasferimento dei complessi aziendali occupi anche graficamente il primo posto nell'elencazione di cui all'art. 27 D.Lgs. 270/99, seguita dalla "ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa", l'unica che per sua natura mira alla cessazione dell'insolvenza (la formulazione della norma *de qua* ha condotto alcuni Autori a ritenere che l'unica vera condizione necessaria per l'ammissione alla procedura sia costituita dalla possibilità di trovare un acquirente del complesso produttivo: si veda, *ex multis*, MAFFEI ALBERTI, *Commentario breve alla legge fallimentare*, Torino, 2009, 1079).

In caso di autorizzazione al programma di cessione, peraltro, la procedura può chiudersi, senza essere convertita in fallimento, anche se non è intervenuto l'integrale pagamento dei debiti, come si desume dal disposto dell'art. 74, 2° co., lett. b), D.Lgs. 270/99, ai sensi del quale la procedura si chiude "quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo" e, quindi, indipendentemente da quanta parte dei debiti sia stata soddisfatta con detta ripartizione.

Se la conservazione del patrimonio produttivo – e dei livelli occupazionali – può essere attuata tramite il mutamento della titolarità dell'impresa, così come previsto dall'art. 27, co. 3, lett. a) D.Lgs. 270/99, ne deriva che la manifestazione di interesse pervenuta a Migliore s.p.a. dal Gruppo Bellavia è in condizione di integrare il presupposto per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria contemplato nel più volte

citato art. 27: di ciò, il commissario giudiziale non potrà che tenere conto, allorché sarà chiamato ad accertare l'esistenza delle condizioni di risanamento di cui all'art. 27 D.Lgs. 270/99.

Si consenta, in conclusione, di evidenziare come l'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria della Migliore s.p.a. miri a tutelare non soltanto una realtà imprenditoriale sana – nell'accezione più alta del termine, in un contesto economico locale troppo spesso inquinato da infiltrazioni criminose – ma che ha sino ad oggi creato ricchezza ed occupazione, dando lavoro ad oltre trecento persone, in un momento in cui la città di Palermo attraversa una delle crisi più profonde della sua storia recente.

Tali valutazioni non sfuggiranno certamente al Tribunale ed al commissario giudiziale, chiamati a pronunciarsi sul futuro di una storica impresa cittadina, per la quale l'unica possibilità di sopravvivere alla crisi sistemica oggi in atto, è l'accesso alla procedura di amministrazione straordinaria.

\* \* \*

Sulla base delle argomentazioni esposte e dei documenti prodotti, Migliore s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, come sopra rappresentata e difesa

## **CHIEDE**

che l'Ill.mo Tribunale di Palermo, Sezione Fallimentare, per le motivazioni esposte in atti e rigettata ogni contraria istanza, domanda o difesa, voglia accogliere le seguenti

### **domande:**

- 1) accertare e dichiarare lo stato di insolvenza di Migliore s.p.a.;
- 2) accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di legge per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria;
- 3) per l'effetto ammettere la Migliore s.p.a. alla suddetta procedura;
- 4) procedere, quindi, alla nomina di uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell'indicazione del Ministro dell'Industria;
- 5) assumere tutti i necessari provvedimenti di cui all'art. 8 D.Lgs. 270/99.

Con riconoscimento del diritto alle spese, competenze ed onorari dei procuratori.

*Salvis juribus.*

Palermo, 28 marzo 2012.

Prof. avv. Alberto Stagno d'Alcontres.

Avv. Andrea Vincenti.